

## *Res publica* Approfondimenti

Capitolo F, Lezione 6, par. 3, pag. 250

### **Che cosa può fare l'imputato che non possa pagare l'avvocato?**

Prima del 1990 era previsto dalla legge il *gratuito patrocinio* per chi non potesse pagare la parcella del proprio difensore. Questo istituto obbligava in sostanza gli avvocati penalisti, su invito del giudice, a difendere gratuitamente le persone non abbienti. Con quali risultati, sul piano dell'impegno professionale, è facile immaginare. La legge n. 217 del 1990 (notevolmente modificata dalla legge n. 134/2001) ha sostituito il gratuito patrocinio con il **patrocinio a spese dello Stato**. Ciò comporta che l'avvocato non presterà gratuitamente la propria opera, ma percepirà dallo Stato una parcella commisurata a quanto indicato nelle tariffe professionali.

La nuova legge consente la difesa a spese dello Stato sia nel processo *penale* che nel processo *civile e amministrativo*. In particolare:

- **nel processo penale** il patrocinio a spese dello Stato è assicurato al non abbiente che sia indagato o imputato di reato oppure che sia già stato condannato, ma intenda ricorrere a un grado superiore di giudizio;
- **nel processo civile e amministrativo** il patrocinio a spese dello Stato è assicurato ai non abbienti *solo quando le loro ragioni risultino non manifestamente infondate*.

La persona ammessa a questo beneficio (di cui possono godere sia i cittadini che gli stranieri) può scegliere il proprio difensore tra gli avvocati operanti nel distretto nel quale si svolge il processo.

### **La differenza tra difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato.**

Poiché nel processo penale nessuno può stare in giudizio senza un difensore, l'**art. 97** c.p. dispone che l'imputato, il quale per proprie ragioni non abbia voluto nominare un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo, dovrà essere assistito da un *avvocato d'ufficio* nominato dal giudice. L'onorario dell'avvocato d'ufficio dovrà essere corrisposto dall'imputato o, se questi non vi provvede, dallo Stato che potrà poi rivalersi sull'imputato. Se però quest'ultimo rientra nella categoria dei *non abbienti* avrà diritto di godere del *patrocinio a spese dello Stato*.

**Non abbiente** è un'espressione con la quale generalmente si indica chi non ha sufficienti mezzi economici. Nel caso specifico la legge considera non abbiente (quindi ammesso al patrocinio a spese dello Stato) solo chi sia titolare di un reddito annuo imponibile di poco superiore a 10.000 euro (la somma precisa viene rivalutata ogni due anni).